



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE I

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi,

rilevato che il debitore, Agenzia delle Entrate Riscossione e la sig.ra Anna Caponera con il figlio Lorenzo Rastelli hanno presentato osservazioni allo stato passivo predisposto dal liquidatore della liquidazione controllata aperta ai sensi degli artt. 268 e ss. ccii in favore di Roberto Rastelli;

osservato, per quanto è ancora qui di interesse, che il debitore ha chiesto, rispetto alle somme ammesse relative all'assegno di mantenimento non corrisposto in favore del figlio Lorenzo da settembre 2016 alla notifica della sentenza di apertura della liquidazione controllata, che venisse riconosciuto il privilegio solamente con riferimento alle ultime tre mensilità (art. 2751 n. 4 c.c.);

osservato, per quanto è ancora qui di interesse, che la sig.ra Anna Caponera con il figlio Lorenzo Rastelli hanno invocato la applicazione dell'art. 268 co. 4 lett. b) ccii rispetto al credito alimentare per il mantenimento del figlio;

rilevato che, a seguito delle osservazioni formulate, il liquidatore ha modificato lo stato passivo, accogliendo, tra l'altro, l'osservazione del debitore e ammettendo, quindi, il credito della Anna Caponera con il figlio Lorenzo Rastelli in via privilegiata in relazione alle ultime tre mensilità (€ 1.739,50) e, per il resto, in chirografo (€ 33.236,50);

rilevato che, a seguito della comunicazione dello stato passivo modificato, la sig.ra Anna Caponera con il figlio Lorenzo Rastelli ha formulato ulteriori osservazioni;

ritenuto che il riferimento, effettuato dalla sig.ra Anna Caponera con il figlio Lorenzo Rastelli, all'art. 7 co. 1 L. 3/2012 non sia conferente, in quanto detta ultima legge risulta superata dall'entrata in vigore del ccii e, comunque, la disposizione citata si riferisce a diversa procedura (accordo);

rilevato che il richiamo all'art. 268 co. 4 lett. b) ccii appare errato, in quanto detta disposizione disciplina eventuali crediti alimentari vantati dal debitore (nel caso in esame, il sig. Roberto Rastelli), e non i debiti alimentari del sovraindebitato nei confronti di terzi (nel caso in esame, il sig. Lorenzo Rastelli);

rilevato che quanto da ultimo affermato vale anche con riferimento al richiamo, contenuto nelle ulteriori osservazioni formulate con riferimento al progetto di stato passivo modificato, all'art. 545 c.p.c.;

ritenuto, conclusivamente, che la decisione da ultimo assunta dal liquidatore sia condivisibile, in quanto deve trovare applicazione l'art. 2751 n. 4 c.c.;

osservato, a tal proposito, che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata si è previsto che, dalla apertura in poi, il sig. Rastelli incassasse anche la somma stabilita nella sentenza n. 1369/13 per poi riversarla al figlio, ma non si è regolamentato in alcun modo il credito pregresso per assegni di mantenimento non versati sino alla apertura della procedura;

rilevato, infatti, che detto credito doveva formare oggetto (come è stato) di ammissione al passivo e doveva soggiacere alle regole del concorso in punto privilegi;

rilevato, per il resto, che le osservazioni formulate non attengono alla formazione dello stato passivo; visto l'art. 273 co. 5 ccii;

P.Q.M.

approva lo stato passivo così come da ultimo modificato dal liquidatore;

dispone l'inserimento dello stato passivo sul sito web del Tribunale di Venezia.

Si comunichi anche all'avv. Mattei.

Venezia, 24.10.2023

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi